

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

| | |
|------------------------------|--|
| Numero della delibera | |
| Data della delibera | |
| Oggetto | Recepimento delibera regionale |
| Contenuto | Recepimento DGRT n. 1400 del 25 novembre 2024 recante “ <i>Approvazione dello schema di accordo di Collaborazione tra Regione Toscana Aziende USL della Toscana e Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. per il Coordinamento per la complementarietà degli interventi AUSL-ARRR in materia di salute, sicurezza e utilizzo razionale dell’energia di impianti e apparecchi a combustione</i> ” |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Dipartimento | Dipartimento Prevenzione |
| Direttore del Dipartimento | Giovanni Nardone f.f. |
| Struttura | SOC Servizi Amministrativi alle Strutture, alla Prevenzione e alla Medicina Legale |
| Direttore della Struttura | Ferdinando Milicia |
| Responsabile del procedimento | Valentina Nardone |

| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
|----------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | | |
| | | | |

| Allegati Atto | | |
|--|------------|---------------------------|
| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
| Allegato | N° di pag. | Oggetto |
| A | 9 | Accordo di collaborazione |
| | | |

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24 novembre 2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamati:

- la Legge n. 1083 del 6 dicembre 1971, recante “*Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile*”;
- la Legge n. 46 del 5 marzo 1990, recante “*Norme per la sicurezza degli impianti*”;
- la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, recante “*Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”;
- il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, recante “*Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia*”;
- il D.P.R. n. 392 del 18 aprile 1994, recante “*Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza*”;
- il D.P.R. n. 218 del 13 maggio 1998, recante “*Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico*”;
- la Legge n. 493 del 3 dicembre 1999, “*Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici*”, che all’art. 3 definisce le funzioni del Servizio Sanitario Nazionale in materia di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, disponendo i compiti dei Dipartimenti di Prevenzione di ogni Unità Sanitaria Locale in collaborazione, con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base l’esercizio delle funzioni per:
 - a) l’assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;
 - b) l’individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;
 - c) la promozione e l’organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;
 - d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presidi e delle unità operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza;
- il D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999, recante “*Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia*”;
- il Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, recante “*Attuazione della Direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia*”, integrato con il Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, “*Disposizioni correttive ed integrative al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia*”;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008, recante “*Regolamento concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici*”;
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, recante “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari*”;
- la Legge n. 90 del 3 agosto 2013, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, - disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del*

Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;

- il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, recante “*Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*”;
- il Decreto Legislativo n. 23 del 21 febbraio 2019, recante “*Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE*”;
- il Decreto Legislativo n. 48 del 10 giugno 2020, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica*”;

Visti altresì:

- la Circolare della Regione Toscana n. III/4286/ML/1 del 12 febbraio 1993 recante “*Sicurezza degli impianti in ambiente di vita e di lavoro*”;
- la Legge regionale n. 24 del 4 febbraio 2005, recante “*Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici*” che prevede le tipologie di interventi da mettere in atto per la promozione della sicurezza domestica con particolare riferimento all’art. 6, lett. c), in cui si indicano interventi da realizzare in forma di campagne informative di prevenzione ed educazione sanitaria promosse dalle Aziende USL;
- la Legge Regionale n. 39 del 24 febbraio 2005, recante “*Disposizioni in materia di energia*” ed in particolare l’art. 23 ter comma 3 che prevede che “*nel modulo di cui al comma 2, lettera a), è ricompreso l'accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera l-trices), del d.lgs.192/2005. Mediante deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attraverso le quali provvedere all'accatastamento di tali impianti termici*”;
- la Circolare della Regione Toscana prot. n. AOOGR/128928/Q.100.8.0.10 del 09 maggio 2008 inerente ai quesiti sulla verifica delle caldaie a metano per uso domestico;
- la Legge regionale n. 87 del 29 dicembre 2009, recante “*Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a....” che all'articolo 5 bis prevede tra le attività istituzionali a carattere continuativo “l'attività di verifica e controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica, inclusi la gestione e lo sviluppo del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica,, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 22 bis e 23 ter della l.r. 39/2005*”;
- la DGRT n. 11 del 19 gennaio 2016, recante “*DGRT n. 1228 del 15 febbraio 2015 – Linee guida regionali sui controlli degli impianti termici – sostituzione allegato*”;
- la Legge Regionale n. 85 del 16 dicembre 2016 recante “*Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015*”;
- il Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 14106 del 19 dicembre 2016 recante “*DPGR. 03/03/2015 n.25/R, articolo 12. Attività di ispezione degli impianti termici. Approvazione modello di rapporto di ispezione – generatori a fiamma*”;
- il Decreto dirigenziale Regione Toscana n. 14115 del 19 dicembre 2016 recante “*Approvazione modello di rapporto di controllo di efficienza energetica - Tipo 1B (gruppi termici a biomassa solida)*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17/R del 6 aprile 2023 recante “*Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 27 febbraio 2023*” che indica nel preambolo: “*... è necessario che le funzioni di competenza della Regione, ai fini dell'efficienza energetica, siano coordinate e complementari alle funzioni svolte, anche da altri soggetti pubblici, sugli stessi impianti per la tutela ambientale, la sicurezza e la salute della collettività*”;

Vista la DGRT n. 1400 del 25 novembre 2024 recante “*Approvazione dello schema di accordo di Collaborazione tra Regione Toscana Aziende USL della Toscana e Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. per il Coordinamento per*

la complementarietà degli interventi AUSL-ARRR in materia di salute, sicurezza e utilizzo razionale dell'energia di impianti e apparecchi a combustione”;

Considerato che:

- le Aziende USL svolgono compiti di accertamento in materia di sicurezza di tutti gli impianti, e quindi anche degli impianti termici ai sensi dell'art.14 della Legge 46/1990;
- ai Dipartimenti di Prevenzione delle Az. USL, pervengono richieste e segnalazioni in materia di salute, sicurezza e risparmio energetico degli impianti termici, trasmessi dalle Autorità Comunali, la cui gestione richiede spesso una valutazione congiunta dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e degli aspetti legati al risparmio energetico di impianti e/o apparecchi a combustione installati;
- l'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) svolge compiti di verifica degli impianti termici ai fini del risparmio energetico connessi anche al controllo di taluni aspetti di sicurezza dell'impianto termico e dell'apparecchio a combustione come realizzato e mantenuto;
- nel Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025:
 - a. l'Azione n. 1 rubricata *“Alleanze per la promozione della cultura della sicurezza in ambito domestico e stradale”* del Programma Predefinito 05 *“Sicurezza negli ambienti di vita”* prevede di stipulare accordi di collaborazione tra Regione Toscana e soggetti pubblici e privati finalizzati alla programmazione e realizzazioni di interventi destinati alla promozione della cultura della sicurezza sia in ambito domestico sia in ambito stradale;
 - b. l'Azione n. 4 rubricata *“Comunicazione e sensibilizzazione sui pericoli stradale e sulla prevenzione dei rischi in ambito domestico”* del Programma Predefinito 05 *“Sicurezza negli ambienti di vita”* prevede di realizzare interventi di comunicazione/sensibilizzazione per migliorare l'empowerment e la literacy della popolazione e per aumentare la consapevolezza dei pericoli e la prevenzione dei rischi sia in ambito domestico sia in ambito stradale;
 - c. l'Azione n. 9 rubricata *“Riduzione dell'impatto sulla qualità dell'aria derivante dalla combustione delle biomasse”* del Programma Predefinito 09 *“Salute, Ambiente e Clima”* prevede di attivare coordinamenti e percorsi intersettoriali finalizzati a supportare le politiche regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e, in particolare, promuovere la riduzione dell'impatto sulla qualità dell'aria derivante dalla combustione delle biomasse;
- il Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) contiene misure specifiche sulla combustione delle biomasse, tra le quali vi sono:
 - il divieto di utilizzo di biomassa per riscaldamento nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, (misura che si applica alle aree critiche per il PM10, e cioè in 14 comuni nella piana di Lucca e 9 comuni della piana di Prato-Pistoia, mentre non si applica alle aree non metanizzate);
 - il divieto d'installazione di impianti con qualità inferiore a 4 stelle di cui al DM 186/2017;
 - il potenziamento dei controlli da parte ARRR relativi al risparmio energetico;

Ritenuto pertanto opportuno prendere atto e recepire la sopra citata DGRT n. 1400 del 25 novembre 2024 recante *“Approvazione dello schema di accordo di Collaborazione tra Regione Toscana Aziende USL della Toscana e Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. per il Coordinamento per la complementarietà degli interventi AUSL-ARRR in materia di salute, sicurezza e utilizzo razionale dell'energia di impianti e apparecchi a combustione”*, con la quale la Regione Toscana ha, tra l'altro:

- approvato lo schema dell'Accordo di Collaborazione tra gli enti interessati;
- dato atto che l'obiettivo generale del suddetto Accordo è di realizzare azioni di coordinamento delle attività di ARRR e delle Az. USL al fine di concorrere al miglioramento della qualità dell'aria indoor e outdoor, della sicurezza degli ambienti domestici, nonché più in generale, al fine di favorire l'utilizzo razionale dell'energia degli impianti e degli apparecchi a combustione;
- individuato nel settore regionale *“Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale”* della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia, la struttura regionale interessata ed incaricata di porre in essere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'accordo in questione.

Dato atto altresì che il suddetto accordo, allegato in parte integrante e sostanziale al presente atto – allegato A - è stato già sottoscritto dal Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro in data 31 gennaio 2025 e che la sua validità, di durata triennale, decorrerà dalla data della sua sottoscrizione da parte di tutti gli interessati;

Dato atto che la sottoscrizione del suddetto accordo non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dell’Azienda USL Toscana Centro;

Preso atto che il Direttore SOC Servizi Amministrativi alle Strutture, alla Prevenzione e alla Medicina Legale, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Valentina Nardone, in servizio c/o la Struttura SOC Servizi Amministrativi alle Strutture, alla Prevenzione e alla Medicina Legale;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza al fine di porre in essere le azioni previste dall’accordo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di prendere atto e recepire la DGRT n. 1400 del 25 novembre 2024 recante “Approvazione dello *schema di accordo di Collaborazione tra Regione Toscana Aziende USL della Toscana e Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. per il Coordinamento per la complementarietà degli interventi AUSL-ARRR in materia di salute, sicurezza e utilizzo razionale dell’energia di impianti e apparecchi a combustione*”, con la quale la Regione Toscana, ha tra l’altro:
 - approvato lo schema dell’Accordo di Collaborazione tra gli enti interessati;
 - dato atto che l’obiettivo generale del suddetto Accordo è di realizzare azioni di coordinamento delle attività di ARRR e delle Az. USL al fine di concorrere al miglioramento della qualità dell’aria indoor e outdoor, della sicurezza degli ambienti domestici, nonché più in generale, al fine di favorire l’utilizzo razionale dell’energia degli impianti e degli apparecchi a combustione;
 - individuato nel settore regionale “*Transizione Ecologica e Sostenibilità Ambientale*” della Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia, la struttura regionale interessata ed incaricata di porre in essere gli adempimenti necessari all’attuazione dell’accordo in questione.
2. di dare atto altresì che il suddetto accordo, allegato in parte integrante e sostanziale al presente atto – allegato A - è stato già sottoscritto dal Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro in

data 31 gennaio 2025 e che la sua validità, di durata triennale, decorrerà dalla data della sua sottoscrizione da parte di tutti gli interessati;

3. di dare atto che la sottoscrizione del suddetto accordo non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dell'Azienda USL Toscana Centro;
4. di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera alle altre strutture aziendali interessate;
5. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
7. di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Simona Dei)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)